

## **Determinazione n. 38 del 15/01/2026**

**OGGETTO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE SOMME RELATIVE AGLI ONERI ISTRUTTORI PER RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE COMPETIZIONI ATLETICHE, CICLISTICHE E MOTORISTICHE SU STRADA - ESERCIZIO 2026.**

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4**

**- PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA -  
PRIMAVERA MARIO**

**PREMESSO** che la materia delle competizioni sportive lungo le strade è disciplinata dai seguenti provvedimenti legislativi:

– competizioni motociclistiche ed automobilistiche:

- D.Lgs. n. 285/1992 ad oggetto: “Nuovo Codice della Strada” , artt. 9 e 60 e ss.mm.ii.;

- Circolare ministeriale n. 10/2018 (G.U. n. 21 del 26 gennaio 2018);

– competizioni ciclistiche/podistiche/atletiche e manifestazioni NON competitive:

- D.Lgs. n. 285/1992 ad oggetto: “Nuovo Codice della Strada” , artt. 9, così come modificato dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010;

- Art.11 della Legge Regionale n.23 del 06/11/2002;

– delega della Regione Marche:

- D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, che disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti. In particolare, si riportano nel seguito i seguenti articoli:

*“• Art. 3. Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo.*

*Comma 1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale,*

*provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonché a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.*

*Comma 2. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.*

• *Art. 162: Trasferimenti alle regioni*

*1. Viene trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; del provvedimento è tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.*

• *Art. 163: Trasferimenti agli enti locali*

*3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:*

*c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovra comunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.*

- **LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2002, N. 23 - ART. 11**, ad oggetto: “Modifica delle leggi regionali 17 maggio 1999, n. 10 sul riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali, 25 maggio 1999, n. 13 sulla disciplina regionale della difesa del suolo, 24 dicembre 1998, n. 45 sul riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche e 12 gennaio 2001, n. 2 di modifica ed integrazione della L.R. 45/1998”. In particolare, si riportano nel seguito il seguente articolo:

“• **Art. 11:**

*1. Le competenze regionali in ordine al rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive atletiche, ciclistiche, di animali o con veicoli a trazione animale, riportate all'articolo 1 del D.Lgs. 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1° agosto 2002 n. 168, sono così attribuite:*

*a) alla Provincia se queste interessano più comuni nell'ambito di una medesima circoscrizione provinciale;*

*b) alla Regione se esse hanno luogo in comuni appartenenti a differenti circoscrizioni provinciali.*

**CONSIDERATO** che il Servizio 4 “Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica” destina le somme introitate per le competizioni sportive per la manutenzione ordinaria e/o per acquisti di beni di consumo necessari al regolare svolgimento della pubblica viabilità provinciale;

**DATO ATTO** che la somma effettivamente incassata ad oggi per gli oneri istruttori per rilascio delle autorizzazioni alle competizioni atletiche, ciclistiche e motoristiche su strada risulta pari ad € 100,00;

**RITENUTO** necessario accertare al Capitolo in entrata 7830/2 ad oggetto: “Proventi derivanti da rilascio autorizzazioni competizioni sportive -vedi cap. 40063,40573s”, la somma di € 100,00 relativa agli oneri di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni atletiche, ciclistiche e motoristiche su strada, con esigibilità esercizio 2026;

**DATO ATTO** che l'accertamento verrà integrato di volta in volta con i successivi incassi che si verificheranno, senza necessità di ulteriori atti, in quanto l'introito delle somme richieste agli utenti richiedenti precede il rilascio delle autorizzazioni;

**PER QUANTO SOPRA ESPOSTO:**

**VISTO** il Decreto di governo del Presidente n. 286 del 22/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 ad oggetto: “Testo Unico delle leggi degli Enti Locali”, ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;
- l'articolo 162 in ordine ai principi del bilancio degli Enti locali;
- l'articolo 179 concernente le modalità di accertamento delle entrate;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 6 marzo 2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs n. 267/2000;

**VISTA** l'attestazione di presa visione rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO** l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**RITENUTO** di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

**DETERMINA**

1. **di dare atto** che le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
2. **di accertare** in entrata la somma di € 100,00 relativa al rilascio delle autorizzazioni per le competizioni atletiche, ciclistiche e motoristiche su strada al Capitolo 7830/2 ad oggetto: “Proventi derivanti dal rilascio autorizzazioni competizioni sportive - vedi cap. 40063,40573s”, significando che lo stesso accertamento verrà integrato di volta in volta con i successivi incassi che si verificheranno, senza necessità di ulteriori atti;
3. **di dare atto** che la presente entrata ha esigibilità nell'esercizio 2026;

**Determinazione n. 38 del 15/01/2026**

4. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il sottoscritto;
5. **di dare atto** che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso il Servizio 4 “Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica”;
6. **di pubblicare** la presente determinazione all’Albo pretorio online dell’Ente, al fine di assolvere al principio di trasparenza e pubblicità;
7. **di rappresentare**, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii., che avverso la presente determinazione è possibile proporre innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199 e ss.mm.ii.

**Il Dirigente**  
**PRIMAVERA MARIO**  
sottoscritto con firma digitale

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**OGGETTO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE SOMME RELATIVE AGLI ONERI ISTRUTTORI PER RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE COMPETIZIONI ATLETICHE, CICLISTICHE E MOTORISTICHE SU STRADA - ESERCIZIO 2026.**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 80 / 2026**

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 15/01/2026

Il Dirigente  
**PRIMAVERA MARIO**  
sottoscritto con firma elettronica